



SENT - 179/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Quirino Lorelli Consigliere

Giovanni Comite Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60353** del  
registro di segreteria, proposto dal sig. **xxx** C.F.

xxx, nato a xxx il xxx e residente

in xxx, rappresentato e difeso, nel

presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso di primo grado,

dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q –p.e.c.

paolocelli@ordineavvocatiroma.org – fax 0645435751) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo legale sito in Roma alla Via

Luigi Rizzo n. 72.

**- appellante -**

**contro**

l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

|  |                                                                                                                                             |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                                                                             |   |
|  | Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, unitamente e                                                                           |   |
|  | disgiuntamente, dagli Avv.ti                                                                                                                |   |
|  | Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica                                                                               |   |
|  | certificata <a href="mailto:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it">avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it</a> );               |   |
|  | Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta                                                                                  |   |
|  | elettronica certificata: <a href="mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it">avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it</a> );    |   |
|  | Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica                                                                          |   |
|  | certificata: <a href="mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it">avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it</a> );                        |   |
|  | Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta                                                                                |   |
|  | elettronica certificata <a href="mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it">avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it</a> ); |   |
|  | Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta                                                                                   |   |
|  | elettronica certificata <a href="mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it">avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it</a> );       |   |
|  | come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi                                                                      |   |
|  | domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici                                                                           |   |
|  | dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;                                                                                                     |   |
|  | <b>- appellato -</b>                                                                                                                        |   |
|  | <b>avverso e per la riforma</b>                                                                                                             |   |
|  | della sentenza n. 827/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei                                                                    |   |
|  | conti per la regione per il Lazio, depositata il 09.11.2021 e non notificata                                                                |   |
|  | ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.                                                                                                         |   |
|  | <b>VISTO</b> l'atto di appello;                                                                                                             |   |
|  | <b>VISTI</b> gli atti e i documenti di causa;                                                                                               |   |
|  | <b>UDITI</b> nell'udienza del 12 giugno 2024, svolta con l'assistenza il                                                                    |   |
|  | segretario, dr.ssa Paola Rinaldi, il relatore Presidente Tammaro Maiello                                                                    |   |
|  | nonché l'avv. Paolo Celli e l'avv. Giuseppina Giannico per le parti.                                                                        |   |
|  |                                                                                                                                             | 2 |

## FATTO

**1. Con ricorso presentato in primo grado, il sig. xxx - Vice**

Sovrintendente della Polizia Penitenziaria a far data dal 14.02.1981 e fino alla data del 01.08.2012, data in cui lo stesso è cessato dal servizio - ha impugnato il provvedimento di liquidazione con cui l' I.N.P.S. ha attribuito al medesimo le aliquote pensionabili previste dall'art 44 del T.U. n.1092/1973 per il personale civile anziché quelle più favorevoli previste dall'articolo in parola per il personale militare al quale il ricorrente è appartenuto in quanto arruolato nella Polizia Penitenziaria a far data dal 1983.

### **2. Memoria dell'I.N.P.S. di primo grado.**

Con memoria di costituzione l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nonché la sua infondatezza in quanto la Polizia penitenziaria è un Corpo non avente natura militare e, pertanto, agli appartenenti a tale Corpo non si applica l'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973, ma l'art. 6 della l. n.1543/1963.

Pertanto, l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **3. La sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 827/2021, depositata il 09.11.2021 e non notificata.**

Il giudice monocratico, con sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 827/2021 del 9.11.2021, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese per i seguenti motivi:

**a)** l'art. 1 della legge n. 395/1990 nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (nel quale è confluito il disciolto Corpo degli agenti di custodia) prevede che *“è posto alle dipendenze del Ministero di grazia*

*e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali” (comma 2);*

**b)** *“ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia” e che “per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato” (comma 4);*

**c)** il personale della Polizia penitenziaria è privo della qualifica di *“militare”*;

**d)** circa il personale della Polizia penitenziaria, in mancanza di una norma che, in deroga allo stato giuridico di personale civile, estenda l'applicazione delle aliquote previste per il personale militare dall'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973, tale norma non può ritenersi applicabile;

**e)** per tale personale non si applica l'art. 54, non rilevando il fatto che al momento dell'arruolamento il Corpo aveva ordinamento militare, poiché il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica (Corte conti, Sez. giur. per la regione Siciliana, sentenza n. 284/2020 in data 11.6.2020).

#### **4. Atto di appello del sig. xxx.**

Ad avviso del legale dell'appellante, l'impugnata sentenza è illegittima e va riformata per i seguenti motivi.

**4.1. Sull'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 in favore dei dipendenti della polizia penitenziaria. sull'entrata in vigore della legge n. 234/2021 art. 1 comma 101.**

A parere della difesa, l'interpretazione resa dall'INPS ed avallata dal Giudice di primo grado, con la sentenza appellata, è in aperto contrasto con il dettato normativo e con le finalità perseguite dal Legislatore in quanto non considera che le aliquote in commento devono essere “*degli scaglioni*” da applicare differenziati di periodo in periodo e da applicarsi in favore dei militari.

Il Giudice di primo grado non tiene correttamente in considerazione la fattispecie per cui è causa.

Invero, nell'anno 1973, nell'alveo del “*personale militare*”, rientrava a pieno titolo anche la Polizia Penitenziaria.

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono “*essere chiamati*” a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, nell'ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell'espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (L. n. 121/81, art. 16).

#### **4.2. Richieste del legale dell'appellante.**

Pertanto, il legale dell'appellante, avv. Paolo Celli nel chiedere l'accoglimento dell'appello, chiede a questa Sezione Centrale d'appello di:

a) riformare la sentenza gravata;

b) riconoscere l'aliquota di cui all'art. 54 comma 1 del Tu 1092/1973, anche in ragione della circostanza che a tutti gli ufficiali, arruolati fino al 1990, si è continuato a riconoscere fino alla pensione lo stato di militari ad esaurimento;

c) condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'appellante le somme dovute e non percepite ivi inclusi tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze del giudizio.

#### **5.Memoria dell'I.N.P.S. del 17 aprile 2024.**

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio con memoria del 17 aprile 2024, ha evidenziato quanto segue.

Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto in quanto l'istante non appartiene alla categoria degli ex militari, essendo quello della Polizia penitenziaria un Corpo ad ordinamento civile, come ritenuto correttamente dal Giudice di prime cure.

Peraltro, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, è intervenuto— come noto e come evidenziato da controparte — lo *jus superveniens*, rappresentato dall'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

Ad ogni modo, la trascritta norma non si presti a disciplinare la fattispecie per cui è causa, caratterizzata dall'avvenuta liquidazione della pensione in epoca ben anteriore alla entrata in vigore della disposizione stessa.

Giova infatti osservare che, per come fatto palese dal suo tenore letterale, la ridetta norma ha portata innovativa, sicché potrà essere applicata ai soli trattamenti da liquidarsi in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ed invero, innanzitutto, nessun passaggio della citata legge conforta l'avviso che essa rechi un'interpretazione autentica dell'art. 54 del d.P.R.

n. 1092/1973, norma che - secondo il diritto vivente cristallizzato nelle unanimesi sentenze di Codesta Corte (cfr., solo per citarne alcune, le sentenze nn. 454/2021 e 320/2021 della Prima Sezione; 270/2021 della Seconda Sezione; 485/2021; 505/2021, 506/2021 della Terza sezione) - deve essere intesa nel senso che dal suo campo di applicazione esulano le forze di polizia ad ordinamento civile.

Lo stesso comma 101 espressamente prevede che l'aliquota da esso individuata debba applicarsi ai trattamenti «*da liquidare*» con il sistema misto, con ciò escludendo che tale aliquota possa interessare anche i trattamenti già liquidati al 1° gennaio 2022.

La richiamata disposizione dovrà necessariamente essere interpretata in conformità al canone di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a termini del quale «*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*», ed in coerenza con il principio generale - già enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 434/2002 -, secondo il quale «le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa», e di conseguenza potrà essere applicata ai soli trattamenti da liquidarsi con decorrenza 1° gennaio 2022.

In via del tutto subordinata, ha richiamato il recente orientamento espresso dalle Sezioni centrali di appello, che hanno concluso, in alcuni casi (cfr. sentenze sez. II n. 76/2023, sez. I n. 189/2022, n. 123/2022), per l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, peraltro come richiesto dallo stesso appellante.

#### **5.1 Le richieste dell'appellato I.N.P.S.**

Conclusivamente l'Istituto previdenziale ha chiesto a questa Sezione

Centrale d'Appello:

- ❖ in via principale di respingere integralmente il gravame proposto;
- ❖ in via del tutto subordinata riconoscere diritta ricalcolo della quota retributiva della pensione oggetto di causa con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

#### **6. Memoria del sig. xxx.**

Con successiva memoria il legale dell'appellante ha ribadito che nel caso in esame è interesse del suo assistito che il Collegio in riforma della sentenza di prime cure confermi l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n.1092/1973 in favore del sig. xxx, riconoscendo le somme dovute non percepite maggiorate di interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria fine dell'effettivo soddisfo dal 1° gennaio 2022 con vittoria di spese.

7. All'udienza del 12 giugno 2024, le parti nel riportarsi agli atti scritti, hanno confermato le richieste ivi contenute.

### **DIRITTO**

#### **8. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.**

L'oggetto della presente controversia concerne l'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 anche al Corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva l'odierno appellante.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio coinvolge la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo "misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità

pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### **9. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.1/2021/QM.**

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 1/2021/QM hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale:

*“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”.*

#### **10. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.12/2021/QM.**

Il principio di diritto sopra richiamato è stato esteso, dalle stesse Sezioni Riunite con la successiva sentenza n. 12/2021/QM, anche nei confronti dei militari che vantano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

L'orientamento assolutamente maggioritario delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti è nel senso di negare l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, anche dopo le succitate pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 (ex multis, Sez. I, sentenze nn. 11, 134, 330, 454 e 522

del 2021; Sez. II sentenze n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sentenze n. 155,295,485,505 e 574 del 2021).

Ciò sull'assunto che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), lo ha dichiarato facente parte delle "forze di polizia" (comma 3) e destinatario "in quanto compatibili "delle "norme relative agli impiegati civili dello Stato" (comma 4).

Si è, pertanto, escluso che, per la quota della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, possa trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1073, dal momento che essa ha come esclusivo destinatario il personale militare. Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche dall'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n. 443 che ha previsto l'applicazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, del solo articolo 52 del T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge, che ha smilitarizzato gli agenti di polizia penitenziaria, è rimasto applicabile il regime di cui all'art.6 della l. 1543/1963, fatto espressamente salvo dall'art. 14, comma 2, della richiamata legge n. 395/1990 e poi dall'art.1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n.179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C) al d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 213.

Detto articolo ha previsto che:

❖ *"i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo*

*della guardia di finanza, nonché i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia (...) conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile” (co. 1);*

❖ *la pensione “(...) è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute.*

*Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata” (co. 2);*

❖ *in ogni caso, “Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento” (co. 3).*

Di conseguenza, al personale della Polizia penitenziaria si applica il trattamento previdenziale proprio del personale civile, salvi gli istituti espressamente previsti dalla legge.

Le Sezioni di Appello hanno escluso che si potesse pervenire a diverse conclusioni in quanto, alla data di arruolamento del soggetto interessato, il disciolto Corpo degli agenti di custodia fosse un corpo militare, atteso che il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi di legge (Corte cost. 169/1986, 446/2002; Cass. 4194/2003, 21244/2014; Corte conti, Sez. I, 45/2022).

In tale ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost., sentenze nn. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014), mentre l’applicazione della normativa vigente al tempo di maturazione del diritto non viola il principio di

eguaglianza, costituzionalmente garantito (art. 3 Cost.), poiché ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo.

**11. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),**

Tuttavia, nelle more, è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2022** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha disposto l'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile del coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare.

L'art. 1, comma 101, di tale legge recita:

*“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.*

**11.1. Finalità perequativa art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234**

Le sezioni Centrali di Appello di questa Corte hanno affermato, - valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione - la **finalità perequativa** della norma, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, consentendo l'estensione degli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di

Polizia a ordinamento civile in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa.

### **11.2. Applicazione anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2024.**

A fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condivisa l’interpretazione delle Sezioni Centrali d’appello che hanno attribuito alla norma una sorta di “*retroattività temperata*”.

Pertanto, va riconosciuta l’applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal **1° gennaio 2022** (Sez. I d’app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), sui ratei pensionistici maturati dall’entrata in vigore dell’art. comma 101 legge 30.12.2021, n. 234 e con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione su tali ratei.

### **11.3. Circolare n.44/2022 INPS.**

Detto orientamento, recepito anche dall’I.N.P.S. con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria dell’art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234 è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (*Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241*), includendo “*l’onere relativo al personale cessato entro il 2021*”.

### **11.4. Sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023**

Pertanto, tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte

costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che *lo jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere un’*“applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”*”.

## **12. Esito del giudizio.**

Il Collegio, condividendo il richiamato orientamento ermeneutico, in parziale accoglimento dell'appello, riconosce il diritto del **sig. xxx** alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal **1° gennaio 2022**, senza gli arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del 2,44%.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

## **12. Spese di lite.**

Le spese di lite del presente grado sono compensate per l'intervenuta modifica normativa (art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234).

**P. Q. M.**

**la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello in epigrafe,**

**ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO**

e per l'effetto,

**DICHIARA IL DIRITTO**

del sig. **xxx** alla riliquidazione del trattamento

pensionistico con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da

calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento

del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati antecedenti a

tale data.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano,

ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione

monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei

conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | f.to digitalmente |
|--|-------------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Depositato in Segreteria | 14/06/2024 |
|--------------------------|------------|

Il Dirigente

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

|                   |
|-------------------|
| f.to digitalmente |
|-------------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Depositato in Segreteria | 14/06/2024 |
|--------------------------|------------|

il Dirigente

|                   |
|-------------------|
| f.to digitalmente |
|-------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del  |
| Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere |
| le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.        |

Il Dirigente

|                   |
|-------------------|
| f.to digitalmente |
|-------------------|